Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di giovedì 16 Dicembre 2021

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Creazione di una personal holding: vantaggi e svantaggi

di **Ennio Vial**

L'articolo 177, commi 2 **e** 2 bis, Tuir prevedono **due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato**: l'una volta a far acquisire alla ***holding*** una **partecipazione di controllo**, l'altra volta a consentire la **creazione di una *holding* con un unico socio** attraverso il conferimento di una **partecipazione qualificata**.

Si parla di ***personal holding*** soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una **partecipazione non di controllo "trasforma"**, attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Vari sono i **vantaggi** o, a seconda del punto di vista, gli **svantaggi** dell'operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell'assemblea della **società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista**. In secondo luogo egli potrà **cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding**, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le **valutazioni di un possibile abuso**, era **pensabile** poter donare ai figli la propria **quota totalitaria beneficiando della esenzione** di cui all'articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990.

Purtroppo, la risposta ad interpello n. 552 del 25.08.2021 ha sensibilmente complicato la questione, **negando l'applicabilità del regime di favore alla *holding*** che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa **libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi** nell'assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua ***personal holding***, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla **possibilità di usare la *personal holding* come *liquidity company***.

In sostanza, **i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5%** del loro ammontare ai sensi dell'articolo 89 Tuir e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si **posticipa il prelievo del 26%**.

La liquidità verrà **investita all'interno della società di capitali** e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le **immobilizzazioni finanziarie**, si può beneficare del regime della pex anche in relazione agli **investimenti operati attraverso un intermediario finanziario**.

Si tratta di una opportunità interessante, in quanto **la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26%** con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la **società di persone commerciale**, il discorso si complica. **Si perde l'efficienza del veicolo per la gestione della liquidità**, in quanto il reddito verrebbe imputato **per trasparenza ai soci**. Inoltre, si rilevano anche le **difficoltà di realizzare il conferimento ex** articolo 177, comma 2, Tuir, atteso che l'Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, **altri profili di interesse** come ad esempio la **riservatezza** connessa alla **mancata necessità di depositare il bilancio** e un **profilo di tutela delle quote** atteso che **per le società di persone l'aggredibilità dovrebbe essere esclusa**.